



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Sportello Unico Commercio
Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3
Viale Ancona n. 59 - piano terra stanza 35 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30
pec: commercio@pec.comune.venezia.it
Responsabile del procedimento: Gabriella Castagnoli
Responsabile dell'istruttoria: Luca Turri

Il numero di protocollo e la data sono contenuti nel timbro elettronico

OGGETTO: Fiere di Venezia: disposizione modalità di utilizzo dei posteggi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- le tradizionali fiere di Natale, Epifania e Pasqua, così come disposto dal Consiglio Comunale con DCC 67/2007, si svolgono nel cuore della Città Antica;
- il particolare contesto ambientale nel quale si inseriscono – di certo valore storico, artistico e paesaggistico – richiede, anche nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, l'osservanza di particolari regole e prescrizioni a salvaguardia del decoro della Città;
- nel 2009, in occasione del rilascio dei titoli autorizzatori/concessori attuativi della suddetta deliberazione 67/2007, sono state impartite delle specifiche prescrizioni relative alle attrezzature di vendita, prescrizioni alle quali si sarebbero dovute uniformare tutte le aziende in occasione dei predetti eventi fieristici;
- tali prescrizioni prevedevano:
 - lo spazio aereo eccedente le dimensioni del posteggio non può essere utilizzato per esposizione della merce che dovrà avvenire entro i limiti dimensionali del posteggio stesso;
 - la tenda di copertura dei posteggi dovrà essere di colore écru;
 - non sono consentite coperture che non siano in tinta unita o che riportino scritte pubblicitarie;
 - le ditte dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 18 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche: la copertura dovrà avere un'altezza minima di m 2.20 dal suolo e massima di m 2,50 al colmo;
 - la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo non può essere utilizzata come spazio espositivo;
 - l'esposizione della merce dovrà avvenire nel rispetto delle misure autorizzate;
 - sono vietati i gazebo;
 - sono vietati ritti di sostegno che poggino al di fuori della superficie consentita al suolo.

Verificato che nel corso del tempo vi è stato un progressivo abbandono di tali prescrizioni, snaturando, di fatto, l'essenza delle fiere e producendo nella Città Antica confusione e perdita di decoro.

Dato atto che:

- a partire dal 2016 l'Amministrazione comunale ha avviato un processo di riordino delle occupazioni di suolo pubblico della Città Antica interessando

X:\D10_C_Commercio\pubblica\COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3\FIERE\VENEZIA\disposizione decoro_1.doc

anche le aree nelle quali si svolgono le tradizionali fiere di Natale, Epifania e Pasqua;

- nell'ambito della pianificazione integrata avviata dal 2016, l'Amministrazione comunale ha definito le modalità di occupazione dei posteggi, imponendo, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di strutture predeterminate (banco tipo) dotate di tecnologie alternative per l'alimentazione di registratori di cassa ed altri eventuali strumenti necessari allo svolgimento dell'attività (bilance, luce, POS, ecc.);

Considerato che è ora intenzione dell'Amministrazione Comunale dare maggiore ordine ed uniformità anche alle fiere di Venezia rendendo le attività commerciali su area pubblica maggiormente riconoscibili come appartenenti allo stesso evento fieristico ma, nel contempo, anche garanti del decoro della Città Antica;

Ritenuto opportuno richiamare le prescrizioni impartite nel 2009 e definire ulteriori modalità di occupazione dei posteggi consone e rispondenti al complessivo processo di riordino in atto nella Città Antica dal 2016;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Per quanto su esposto

SI RICHIAMANO

le ditte al rispetto di quanto già previsto nella concessione del 2009 e nel vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche reperibile alla pagina <https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-il-commercio-aree-pubbliche>

SI DISPONE

che le attività di commercio su area pubblica operanti nell'ambito delle fiere di Natale, Epifania e Pasqua, che si svolgono nella Città Antica, si uniformino quindi a quanto di seguito prescritto:

- fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando la tipologia di attrezzature consentite, nonché le dimensioni del posteggio e della relativa attrezzatura;
- lo spazio aereo eccedente le dimensioni del posteggio non può essere utilizzato per esposizione della merce che dovrà avvenire entro i limiti dimensionali del posteggio stesso;
- **la tenda di copertura dei posteggi dovrà essere di colore écru;**
- **non sono consentite coperture che non siano in tinta unita o che riportino scritte pubblicitarie.**
- le attività commerciali dovranno rispettare le disposizioni ex art. 8 del vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche:
 1. la copertura dovrà avere un'altezza minima di m 2.20 dal suolo e massima di m 2,50 al colmo (comma 5);
 2. non può essere utilizzata come spazio espositivo la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo (comma 6);
- l'esposizione della merce dovrà avvenire nel rispetto delle misure autorizzate;
- sono vietati i gazebo;

- sono vietati ritzi di sostegno che poggino al di fuori della superficie consentita al suolo.
- **Il divieto di utilizzo di cavi volanti o a terra per l'alimentazione di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività (registratori di cassa, bilance, luce, POS, ecc.). Quest'ultime dovranno essere alimentate mediante batterie anziché cavi volanti o a terra che, a partire dall'edizione 2019/2020, devono ritenersi vietati;**
- **l'illuminazione dovrà avvenire mediante moduli led ad alta illuminazione – luce calda.**

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni costituisce violazione dell'articolo 8 - commi 2 e 6 - del vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, sanzionabile ai sensi degli articoli 59 e 61 del predetto Regolamento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Il Dirigente
dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.